

I Trust a trent'anni dall'entrata in vigore della legge 364/89 di ratifica della Convenzione de L'Aja.

I TRUST CON VALORE AGGIUNTO NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA

Avv. MARIAGRAZIA MONEGAT

La Convenzione de L'Aja e il diritto di famiglia in Italia

1 luglio 1985 Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

16 ottobre 1989, n. 364: Legge di Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.

1 gennaio 1992: Entrata in vigore della Legge 364/1989

Riconoscimento di un trust con valore aggiunto

...la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364 del 1989, regola la possibilità di riconoscere gli effetti in Italia del trust, uno strumento proprio dei sistemi di *common law*, che è assoggettato alla legge scelta dalle parti o a quella individuata secondo le regole della stessa convenzione (art.6-10), mentre l'atto di trasferimento dei beni in trust è disciplinato dalla *lex fori* (art. 4).

Ammissibilità dei trust «interni», trilateri e autodichiarati
(Trib. Bologna 1.10.2003; Trib. Reggio Emilia 27.8.2011; Cass. 9.5.2014, n. 10105)

Quando e perché il trust nell'ambito della famiglia

«la famiglia è una «isola che il mare del diritto deve solo lambire» (Carlo Lemolo 1948)

Famiglie nel 2022 sono diverse ciascuna con le proprie esigenze. Il trust è uno strumento che assicura:

- ❖ protezione del patrimonio in famiglie non fondate sul matrimonio
- ❖ prevenzione e soluzione del conflitto coppia coniugata, unita civilmente o solo convivente
- ❖ prevenzione e soluzione conflitto interessi genitori figli
- ❖ gestione patrimonio all'evento morte
- ❖ Gestione patrimonio per sopravvenuta incapacità

Quando e perché il trust nell'ambito della famiglia

E' strumento maggiormente efficace ed efficiente è adatto sia per

le coppie coniugate, le coppie civilmente unite, le coppie di fatto «conviventi»

Consente:

* di tenere separati i beni ereditati o ereditandi: garantendone il godimento al proprio partner (sia esso coniuge in seconde nozze convivente);

* la trasmissione alla propria famiglia legittima (discendenti di 1° letto)

Attenzione! occorre valutare:

* liceità\meritevolezza: non è possibile raggiungere risultati in frode alla legge

* ma non anche la residualità: al trust si può ricorrere anche in presenza di strumenti offerti dal nostro ordinamento
(Cass. 19 aprile 2018, n. 9637)

Un confronto: fondo patrimoniale e trust

❖ Protezione del patrimonio familiare

. **Fondo Patrimoniale:** attua un meccanismo di protezione a favore di un (solo) tipo di famiglia nella fase fisiologica

. **Trust** realizza un meccanismo di protezione anche nel momento patologico della vita delle persone legate da vincoli affettivi

Trust come patto prematrimoniale: una storia normale

Patrizia e Luigi desiderano sposarsi, ma desiderano che il patrimonio di ciascuno (cd. personale) possa giungere ai propri discendenti. Entrambi sono d'accordo nel rinunciare a qualsiasi pretesa dell'uno nei confronti dell'altro con rivendicazioni sui beni c.d. pre-posseduti rispetto alle nozze, sia in caso di rottura del rapporto sia in caso di morte.

Patrizia vorrebbe:

- * garantire alla figlia il godimento della casa dove attualmente abita, ma
- * non vuole anticipare alla medesima alcuna attribuzione perché teme il rischio che la figlia usi la ricchezza:
 - per aiutare il padre (ex marito con il quale Patrizia ha avuto un rapporto molto difficile ed un brutto divorzio)
 - mettere a disposizione (ad es. in garanzia) il bene a favore del proprio marito, genero di Patrizia
- che la propria madre, ancora in vita, mantenga la titolarità dell'azienda di famiglia

Luigi vorrebbe

- * mettere a disposizione un suo immobile per adibirlo a residenza della loro famiglia, ma
 - sono necessari ingenti interventi di ristrutturazione, la cui spesa Patrizia è pronta a sostenere ...
- * in caso di crisi, garantire a Patrizia le somme spese per ristrutturare l'edificio di Luigi da adibire poi a casa coniugale

Accordi di separazione e divorzio e trust

Casa coniugale nel fondo in trust:

- * invece di donazione alla figlia minore nell'accordo di separazione (Tribunale Milano, 8 marzo 2005)
- * invece del contributo al mantenimento dei figli (Tribunale Savona, 14 febbraio 2018)
- * per garantire esigenze abitative figli e loro mantenimento (Tribunale Siracusa 17 aprile 2013)

Garanzia adempimento obblighi mantenimento: invece di ipoteca (Tribunale Forlì, 23 settembre 2010)

Assegno di divorzio: in sostituzione attribuzione di posizione beneficiaria (Tribunale Bologna, 7 aprile 2009)

Per rafforzare il fondo patrimoniale con il conferimento di altri beni e con una durata ulteriore rispetto a quella del matrimonio (Tribunale Milano 7 giugno 2006)

Trust e disabilità: legge 112/2016

Riconoscimento di uno strumento espressione di autonomia negoziale all'interno di un sistema che persegue finalità pubbliche in una logica di sussidiarietà orizzontale

Separazione patrimoniale funzionale all'assistenza di soggetti disabili

Possibilità di istituire negozi di destinazione da parte del disabile a vantaggio di sé stesso

Nell'ambito della protezione dei soggetti deboli il trust è uno degli strumenti indicati dal legislatore della legge 112/2016 come idoneo ad offrire soluzioni che soddisfano le finalità della legge: favorire il benessere, la piena inclusione sociale e

l'autonomia delle persone con disabilità, evitando l'istituzionalizzazione.

- Avv. MariaGrazia Monegat
- mg.monegat@flare.legal
- monegat@argostrustees.it